

Giurisprudenza

Obbligo di vigilanza per la società con il commercialista “smemorato”

16 Novembre 2020

Secondo i giudici d'appello siciliani, rimane onere del contribuente controllare che il professionista incaricato trasmetta effettivamente la dichiarazione dei redditi

image not found or type unknown **nuvola con lampadina** La Ctr Sicilia ha stabilito che il contribuente, a cui vengano contestate l'omessa presentazione di dichiarazioni fiscali e l'omessa tenuta di scritture contabili, non può giustificarsi meramente adducendo di aver incaricato di tali adempimenti il proprio fiscalista.

Questi, in sintesi, i contenuti della sentenza n. 4280, del 27 luglio 2020.

Fatti e processo di primo grado

Una Srl siciliana impugnava avanti alla Ctp di Palermo una cartella di pagamento, emessa a seguito degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione per un determinato periodo d'imposta.

In particolare, l'Agenzia delle entrate del capoluogo siciliano aveva contestato alla società l'omesso versamento Ires, il tardivo versamento dell'Iva periodica e l'omesso versamento dell'Iva.

La contribuente proponeva una serie di eccezioni avanti al Collegio di prime cure, tra cui anche l'assenza di colpa nel proprio comportamento fiscale, reputato corretto poiché la società aveva delegato gli adempimenti fiscali al proprio professionista. Su questa linea difensiva, si innestava la richiesta, da parte della Srl, di dispensa dal pagamento di sanzioni e interessi, ex articolo 5 Dlgs n. 472/1997.

Di contrario avviso si mostravano sia l'ufficio palermitano dell'Agenzia delle entrate che la società Riscossione Sicilia Spa, che, comunque, si dichiarava carente di legittimazione passiva.

La Ctp di Palermo rigettava il ricorso, aggravando la pronuncia con le spese di lite, poste a carico della contribuente.

La Srl sicula, quindi, proponeva gravame avanti alla Ctr Sicilia, argomentando il proprio appello con gli stessi motivi di censura, già avanzati in primo grado.

Sentenza d'appello

La Ctr adita, nel rigettare l'appello della compagine sociale, si occupa, anzitutto, delle eccezioni di carattere preliminare.

In questo senso, non manca di sottolineare come l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione, pertanto, determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione; diversamente, tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (*cfr.*, tra le altre, Cassazione n. 22531/2018).

Tralasciando la questione, pure affrontata dal Collegio d'appello siciliano, dell'istituto del ravvedimento operoso, in quanto non di rilievo ai nostri fini, passiamo ad esaminare l'eccezione principale dell'appellante, ossia la contestazione delle sanzioni irrogate dall'ufficio, ritenute non dovute per assenza di colpa.

Onere di "vigilanza" del contribuente

A tal proposito, la Ctr precisa che il contribuente, a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omessa tenuta delle scritture obbligatorie, non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista dei relativi adempimenti.

Il privato è tenuto, infatti, a dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di averne controllato l'effettiva esecuzione. E tale prova, nel concreto, è superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista.

Inoltre, conclude il Collegio d'appello, la sospensione della riscossione delle pene pecuniarie, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista, è possibile solo nel caso in cui il contribuente dimostri di aver fornito al professionista incaricato, denunciato all'autorità giudiziaria, la provvista di quanto dovuto all'Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato (*cfr.*, in tal senso, Cassazione n. 5661/2020).

Giurisprudenza di legittimità

In proposito, pare opportuno sottolineare che la recente ordinanza della Cassazione, da ultimo richiamata, ha ribadito il seguente principio di diritto: *“in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo”*.

Detto principio, per vero, era stato già enunciato da precedente giurisprudenza di nomofilachia, quale Cassazione n. 6930/2017 e n. 19422/2018.

In quest'ultimo pronunciamento, in particolare, la suprema Corte, in una fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato, ha affermato che il contribuente dovesse dimostrare di aver vigilato sullo stesso e che non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali quest'ultimo avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento.

Quindi, se è pur vero che l'articolo 6, comma 3, Dlgs n. 472/1997 esclude la punibilità del contribuente quando questi dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, detto "addebito a terzi", non sussiste qualora il privato non adotti tutte le cautele necessarie a controllare l'esatta esecuzione degli obblighi previsti nel mandato, da parte del professionista.

In questo senso, una condotta non sanzionabile del contribuente è stata prospettata, sempre dalla Corte di legittimità, in un caso in cui egli aveva dimostrato il comportamento fraudolento del commercialista, che aveva materialmente falsificato alcuni modelli F24 (*cf.* Cassazione n. 29849/2019).

In definitiva, l'esclusione dell'elemento soggettivo e del consequenziale trattamento sanzionatorio soccorre il contribuente solo in casi del tutto peculiari.

di

Cristina Fiaschi

Martino Verrengia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/obbligo-vigilanza-societa-commercialista-smemorato>